



Risposta alla consultazione

6) Il rispondente esponga le proprie osservazioni in merito alla proposta dell'Autorità di poter prorogare fino al 31 dicembre 2037 tutti i diritti d'uso WLL della banda 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2029, senza alterarne le condizioni tecniche di impiego, fatte salve le competenze del MIMIT al riguardo.

Amazon non ha obiezioni alla proposta dell'Autorità di estendere i diritti d'uso WLL nella banda 27,5-29,5 GHz (banda 28 GHz) fino al 31 dicembre 2037 (dalla loro attuale scadenza del 31 dicembre 2029), a condizione che - come specificato dall'Autorità - tale estensione avvenga alle condizioni stabilite nella Delibera n. 426/21/CONS e il continuo rispetto dell'attuale quadro normativo europeo applicabile ai terminali del Servizio Fisso via Satellite (FSS) co-primario in questa banda. Inoltre, Amazon auspica che vengano effettivamente applicate le disposizioni esistenti all'articolo 4, paragrafo 1 della Delibera, riguardanti il coordinamento delle stazioni del Servizio Fisso (FS) con le stazioni FSS.

L'attuale approccio al coordinamento in vigore in Italia consiste nel richiedere all'operatore FSS di passare prima attraverso il coordinamento bilaterale con l'operatore FS a cui è stato assegnato l'uso di parti di banda 28 GHz, e di poter ricorrere all'intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy solo dopo un manifesto fallimento dei tentativi di coordinamento bilaterale. Laddove i negoziati bilaterali sul coordinamento con un operatore FS non abbiano successo, la guida e la partecipazione del Ministero sono cruciali per la positiva conclusione del coordinamento e la tempestiva implementazione dei sistemi FSS. Sebbene Amazon apprezzi l'intento e lo spirito di questo processo, gli operatori FS non sempre sono incentivati a condurre il coordinamento e raggiungere un accordo con gli operatori FSS in tempi ragionevoli e con spirito costruttivo. In questa situazione l'intervento successivo del Ministero risulta spesso tardivo rispetto alle esigenze degli operatori. È facilmente dimostrabile che l'iter bilaterale comporti infatti notevoli ritardi e quindi tempi incerti per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire. Considerando questa realtà, la piena applicazione della Delibera n. 426/21/CONS, incluso il ricorso a procedure di coordinamento standard, è quindi necessaria per garantire un processo di coordinamento completo ed efficace tra gli operatori FS e FSS.

In altri paesi europei - come, ad esempio, Francia e Germania - tale coordinamento tra stazioni FSS e FS viene effettuato in modo relativamente rapido e non limita l'area geografica per l'implementazione di tali stazioni FSS. In questi paesi, l'implementazione di una procedura di coordinamento standard beneficia di formati internazionalmente riconosciuti per lo scambio dati, raccomandazioni ITU e CEPT per gli algoritmi da utilizzare e software commerciali dedicati allo scopo. Come riferimento, un esempio di licenza concessa in Francia per una stazione gateway dopo tale procedura di coordinamento è disponibile su https://www.arcep.fr/uploads/tg_gsavis/24-1307.pdf.

Inoltre, dato che la Tabella di Attribuzione delle Frequenze in Italia designa sia l'FSS che l'FS come servizi co-primari nella banda 28 GHz, è essenziale mantenere, senza modifiche, i requisiti stabiliti nella Decisione ECC (05)01 che forniscono il quadro necessario per la coesistenza tra terminali FSS non coordinati e stazioni FS. Analogamente, è cruciale preservare i requisiti della Decisione ECC (15)04 relativi all'operatività dei terminali FSS che supportano applicazioni di mobilità.

Pertanto, sebbene Amazon non si opponga all'estensione dei diritti d'uso del WLL nella banda dei 28 GHz, ritieniamo essenziale che tale rinnovo sia accompagnato dall'obbligo e dall'applicazione di un coordinamento in buona fede tra operatori FS e FSS. Questo coordinamento dovrebbe avvenire entro tempi ragionevoli attraverso una procedura gestita dal regolatore, con processi e scadenze chiaramente definiti.